



| | | |
|---|---|---|
|  | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI" REGOLAMENTO PER LE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO |  |
|---|---|---|

Delibera del Cdl n. 41 del 19/12/2019

- **VISTO** l'art. 13, comma 2 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale prevede che: "**Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo.** Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite. La deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).
- **VISTO** l'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"
- **VISTO** l'art. 11 del DPR 122/2009, il quale prevede che: "1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse."

Il Collegio docenti ha deliberato in merito quanto segue:

Art. 1

1. Gli studenti, secondo quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

Art. 2

1. Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Art. 3

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul software Argo ScuolaNext e sono sommate a fine anno.

Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi dei percorsi di nuovo e vecchio ordinamento, tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione, intermedia e finale, da parte dei Consigli di Classe.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo Art.10, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 4

Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

COMPUTO DELLE ORE

Art. 5

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:

- entrate in ritardo;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Art. 6

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, attività professionalizzanti fuori sede, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
- periodi di alternanza scuola lavoro
- la partecipazione ad attività di orientamento universitario, decisa autonomamente, previo attestato di presenza;
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;
- colloqui di lavoro con documento attestante l'incontro.

Art. 7

Gli alunni con disabilità seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo.

PROGRAMMI DI APPRENDIMENTO PERSONALIZZATI

Art. 8

Per gli alunni con disabilità che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009)

TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

Art. 9

La deroga è prevista per assenze **debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

Le **tipologie di assenze** ammesse alla deroga riguardano:

- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente)
- assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
- malattie croniche certificate debitamente documentate entro il primo quadrimestre;
- motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza);
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
- frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e tirocini aziendali, area di progetto;
- mancata frequenza dovuta all'handicap;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989).

Le entrate posticipate o uscite anticipate per:

- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado) debitamente giustificati;

- terapie continuative per gravi patologie;
- analisi mediche;
- donazione di sangue;
- manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo impegnato come protagonista;
- entrate ed uscite variate rispetto all'ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni **devono essere preventivamente documentate, o comunque tempestivamente comunicate alla segreteria didattica, al fine di poter usufruire della deroga, entro giorni 7 dal rientro a scuola. Solo in casi del tutto eccezionali il Dirigente scolastico si riserverà di considerare certificazioni/perizie presentate a posteriori.**

Una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita, da sostegno a distanza, per casi individuati dal Consiglio di Classe e da questi certificato.

COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE

Art.10

Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell'istituzione scolastica comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Il Collegio Docenti delibera di adottare le seguenti modalità di comunicazione alle famiglie del presente regolamento:

1. servizio ScuolaNext
2. comunicazione all'Albo della scuola;
3. circolare informativa;
4. pubblicizzazione sul sito della scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso un congruo numero di prove, minimo due e la metà delle prove effettuate dalla classe, sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.

I suddetti criteri dovranno essere rispettati in sede di scrutinio finale da parte dei singoli Consigli di Classe.